Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'11 MARZO 2013, N. 11407: armi e reati venatori

«… l'unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori è quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge 157/92, che ne impone l'applicazione solo in caso di condanna per contravvenzioni espressamente indicate. ».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

11407/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/02/2013

SENTENZA
N. 453/2013

REGISTRO GENERALE
N. 25562/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI	- Presidente -
Dott. MARIO GENTILE	- Consigliere -
Dott. GUICLA MULLIRI	- Consigliere -
Dott. LUCA RAMACCI	- Rel. Consigliere -
Dott. CHIARA GRAZIOSI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ZUCAL MAURIZIO N. IL 04/05/1989

avverso la sentenza n. 17/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CLES, del 19/09/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Fraticelli
che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Cles, con sentenza del 19.9.2011 ha riconosciuto la responsabilità penale di **Maurizio ZUCAL**, che ha condannato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 30, lett. h) legge 157\1992 in quanto, esercitando l'attività venatoria, abbatteva un capo di capriolo maschio il cui prelievo era vietato perché in esubero al piano di abbattimento assegnato alla riserva comunale di caccia di Cles, in quanto detto piano era stato già completato il giorno 17.10.2009.

Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Trento con ordinanza in data 8.6.2012, con la quale veniva disposta la trasmissione degli atti a questa Corte.

2. Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che il giudice avrebbe valorizzato esclusivamente la tesi accusatoria, senza tener conto della diversa prospettazione dell'accaduto formulata dalla difesa, che illustra.

3. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge, rilevando che l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 30, lettera h) legge 157\92 sarebbe applicabile soltanto nel caso di abbattimento o cattura di singoli capi di fauna selvatica mediante l'impiego di mezzi non consentiti

4. Con un terzo motivo lamenta l'eccessività della pena e contesta la confisca dell'arma, rispetto alla quale il giudice del merito non avrebbe fornito adeguata giustificazione.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è solo in parte fondato.

Occorre preliminarmente osservare che la Corte di appello di Trento ha correttamente dato concreta applicazione alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, la quale ha chiaramente precisato che, qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di

gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. V n. 21581, 25 maggio 2009; Sez. III n. 19980, 12 maggio 2009; Sez. III n.2469, 17 gennaio 2008; Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004; Sez. V n. 27644, 26 giugno 2003; Sez. IV n.17374, 14 aprile 2003; Sez. II n.14826, 28 marzo 2003; Sez. II n. 12828, 19 marzo 2003; Sez. III n.17474, 9 maggio 2002 SS. UU. n. 45371, 20 dicembre 2001).

Va però ricordato come si sia anche precisato che l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art.568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. (Sez. I n. 2846, 9 luglio 1999 ed altre succ. conf.).

6. Ciò premesso, deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso non rispetta i suddetti requisiti, essendo articolato esclusivamente in fatto mediante la proposizione di una lettura alternativa della vicenda che non può trovare ingresso in questa sede e mediante il richiamo a documenti ed atti del processo il cui esame è precluso al giudice di legittimità.

7. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato. L'art. 30, lettera h) legge 157\1992 sanziona con la pena dell'ammenda chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r).

Nel provvedimento impugnato il giudice ha ritenuto dimostrato che, al momento del fatto, la caccia al capriolo maschio risultava chiusa per raggiungimento del numero massimo di capi da abbattere assegnato alla riserva e che di tale circostanza era stato dato avviso con comunicato affisso sulla bacheca della locale sezione cacciatori dove, il giorno seguente, l'imputato aveva

inserito la propria «denuncia di uscita». La contestazione della violazione era stata effettuata dai guardiacaccia, poi escussi quali testimoni unitamente al Rettore della riserva, i quali avevano assistito all'intera vicenda e provveduto all'esame dei documenti esibiti dall'imputato ed al sequestro dell'arma utilizzata per l'abbattimento.

Il fatto accertato risulta pertanto correttamente inquadrato nella fattispecie astratta di cui all'art. 30, lettera h) l. 157\92, trattandosi di abbattimento di un capo rispetto al quale l'attività venatoria risultava inibita.

8. Per quanto riguarda, inoltre, la quantificazione della pena, di cui tratta il terzo motivo di ricorso, deve osservarsi che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. IV n. 41702, 26 ottobre 2004).

Il corretto esercizio di tale potere discrezionale non richiede, da parte del giudice, l'analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo questi assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. II n. 12749, 26 marzo 2008)

Nella fattispecie, il giudice del merito ha espressamente richiamato il disposto dell'art. 133 cod. pen. ed ha evidenziato la non particolare gravità del fatto in perfetta aderenza ai principi dianzi richiamati, cosicché la sentenza impugnata si presenta, anche sul punto, del tutto immune da censure.

9. A conclusioni diametralmente opposte deve invece pervenirsi per quanto attiene la confisca dell'arma.

L'articolo 28, secondo comma della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 dispone che, in caso di condanna per le ipotesi di reato di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i mezzi di caccia siano in ogni caso confiscati.

Si tratta, come chiaramente emerge dal tenore della disposizione, di confisca obbligatoria

Il successivo articolo 30 stabilisce poi, al terzo comma, che "*salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi*".

Delle due disposizioni richiamate questa Corte ha fornito, nel tempo, una uniforme interpretazione , rilevando come la norma preveda espressamente la confisca solo in caso di condanna e per le ipotesi di reato esplicitamente indicate.

Con un prima decisione (Sez. III n. 15166, 1 aprile 2003), infatti, veniva chiarito che il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad eliminare ogni dubbio in merito alla possibilità di concorso tra i reati previsti dalle diverse disposizioni, facendo salvo il solo principio di specialità. E proprio sulla base del rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle armi veniva esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv. cod. pen. e 6 legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando trattasi di reati concernenti le armi.

Successivamente si è specificato che, in caso di condanna per il reato d'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita, non è possibile procedere alla confisca delle armi in applicazione dell'art. 28, comma secondo, legge n. 157\1992, in quanto tale disposizione è riferita ad altre, diverse, ipotesi di reato (Sez. III n. 27265, 14 luglio 2010; Sez. III n. 6228, 13 febbraio 2009; Sez. III n. 43821, 25 novembre 2008)

Inoltre, deve osservarsi che la detenzione di un fucile da caccia non è vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa

10. Deve quindi essere ancora un volta **affermato** che *l'unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori è quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge 157\92, che ne impone l'applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate.*

11. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, che va eliminata, con restituzione dell'arma in sequestro all'avente diritto.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'arma, che elimina, con restituzione della stessa all'avente diritto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in data 14.2.2013

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)

Il Presidente
(Dott. Claudia SQUASSONI)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 11 MAR 2013
IL CANCELLIERE
Luana Mariani